

Punto di Contatto Nazionale per le Linee Guida OCSE

Istanza specifica presentata al PCN italiano il 18 luglio 2019 da Lady Lawyer Foundation (LLF) nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A.

VALUTAZIONE INIZIALE

1. Il presente documento contiene la Valutazione Iniziale del Punto di Contatto Nazionale italiano ("PCN") sull'istanza specifica ad esso presentata il 18 luglio 2019 da Lady Lawyer Foundation (LLF, di seguito anche "Istante") nei confronti di Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito anche "Impresa").

Le Linee Guida OCSE e le attività del PCN

2. Un'istanza specifica è una richiesta al PCN di offrire i suoi buoni uffici per contribuire alla risoluzione condivisa di questioni relative all'attuazione delle Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico ("OCSE") per le imprese multinazionali (di seguito "Linee Guida") in casi specifici.
3. Le Linee Guida sono raccomandazioni per una condotta d'impresa responsabile rivolte dai Governi aderenti alle imprese multinazionali che operano nei loro territori o a partire da essi.
4. Per diffondere le Linee Guida, ciascun Governo aderente è tenuto a istituire un Punto di Contatto Nazionale con il compito, tra gli altri, di gestire un meccanismo non giudiziale per la composizione delle controversie tra imprese e stakeholder derivanti da asserite violazioni delle Linee Guida.
5. Attraverso l'offerta di buoni uffici da parte del PCN, questo meccanismo mira a trovare una soluzione concreta al caso, conforme alle Linee Guida e concordata tra le parti.
6. La valutazione iniziale è l'esame preliminare che il PCN svolge per determinare se la questione sollevata in un caso specifico meriti un ulteriore approfondimento. In caso affermativo, il PCN offre i suoi buoni uffici per aiutare le parti interessate a risolvere le questioni, in conformità con le Linee Guida e con le leggi applicabili. Se, invece, il caso non merita un ulteriore approfondimento, il PCN lo comunica alle parti, pubblica la sua conclusione e chiude, così, la procedura.
7. L'efficacia della procedura delle istanze specifiche dipende dal comportamento in buona fede di tutte le parti coinvolte.



Presentazione dell'istanza specifica – Asserite violazioni delle Linee Guida

8. L'istanza specifica è stata presentata da Lady Lawyer Foundation (LLF), ONG costituita nel 2014 con lo scopo di: promuovere e diffondere gli standard dei Diritti Umani riconosciuti dalle normative nazionali, regionali e internazionali. Essa ha presentato istanza al PCN denunciando il comportamento di Intesa Sanpaolo S.p.A., a suo dire contrario alle seguenti disposizioni delle Linee Guida:
- Cap. II, Principi Generali; A; 1, 3, 6, 7;
 - Cap. III, Divulgazione di Informazioni;
 - Cap. X, Concorrenza; 1, 4.
9. Ad Intesa Sanpaolo, indicata come creditrice pignorante sull'immobile adibito a sede di LLF in virtù di contratto di locazione, viene attribuito l'aver avviato una attività di ricerca di possibili acquirenti dell'immobile, ancor prima che il giudice dell'esecuzione disponesse la messa in vendita del medesimo e a dispetto della promessa di acquisto dell'immobile rivolta dalla medesima LLF alla proprietà dell'immobile.
- Al PCN l'istante chiede, quindi, di prestare i suoi buoni uffici per la risoluzione della questione ai sensi delle Linee Guida.

Posizione dell'Impresa

10. Intesa Sanpaolo S.p.A., nelle proprie note di replica (cfr. *infra*) afferma:
- che la procedura menzionata dall'Istante è una procedura esecutiva immobiliare instaurata dal condominio ove l'immobile *de quo* è situato, nella quale l'Impresa è intervenuta per il recupero di un proprio credito nei confronti del proprietario;
 - che la Signora XXXXXXXXXX, firmataria dell'istanza al PCN in qualità di presidente di LLF, è figlia dell'esecutata e destinataria, in quanto fideiussore, di varie richieste di intimazione di pagamento;
 - che non sussistono diritti di prelazione sull'immobile opponibili a terzi;
 - che al 30 ottobre 2017 l'immobile risultava occupato dalla proprietaria e comunque, non da LLF;
 - di non aver rinvenuto alcuna documentazione inerente alla promessa di vendita dedotta dall'istante;
 - che, per tutto quanto esposto, non sussiste alcuna violazione delle Linee Guida OCSE.

La Valutazione Iniziale

11. Come parte della procedura dell'istanza specifica, la Valutazione Iniziale è destinata ad accertare o verificare se la questione sollevata dall'istanza specifica meriti di essere approfondita. Ovvero, il PCN deve stabilire se la questione sia stata sollevata "in buona fede" e se sia pertinente rispetto all'attuazione delle Linee Guida, sulla base dei seguenti criteri, stabiliti dalle Linee Guida¹ stesse:
- a) l'identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione;
 - b) la rilevanza della questione e degli elementi di supporto;

¹ Linee Guida, Commento alle Procedure di Attuazione § 25.

- c) il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica;
 - d) la pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali;
 - e) il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale;
 - f) la funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.
12. Con lettera prot n. 0198266 del 20 luglio 2019 il PCN informava Intesa Sanpaolo S.p.A. della presentazione dell'istanza, concedendo all'Impresa termine sino al 30 settembre 2019 per illustrare la propria posizione in merito, anche tramite nota di replica.
 13. Intesa Sanpaolo S.p.A., con lettera prot n. 0274630 del 27 settembre 2019 presentava al PCN le proprie note di replica.
 14. In base alla documentazione così raccolta, il PCN reputava di poter effettuare la Valutazione Iniziale del caso in esame, i cui esiti, in data 22 ottobre 2019 comunicava al Comitato, che su di essi esprimeva parere favorevole.
 15. In data 13 novembre 2019 il PCN trasmetteva la bozza di valutazione iniziale alle Parti per raccogliergli i commenti. La sola Parte istante, in data 22 novembre 2019, faceva pervenire i propri commenti al PCN. Esaminati i quali, il PCN riteneva confermate le conclusioni riportate nella suddetta bozza di valutazione iniziale.
 16. Il PCN procede, quindi, alla pubblicazione della valutazione iniziale nella presente versione definitiva, sottoscritta dal Presidente del PCN.

Identità della parte coinvolta e il suo interesse alla questione

17. L'Istante ha interesse diretto alla questione.

Rilevanza della questione e degli elementi di supporto

18. L'esposizione dei fatti contenuta nell'istanza e nelle note di replica non evidenzia alcuna violazione delle Linee Guida da parte dell'Impresa, né alcun "impatto negativo nelle materie trattate dalle Linee Guida". I fatti descritti sembrano piuttosto rientrare nel normale svolgersi dei rapporti giuridici previsti dall'ordinamento italiano.
19. La promessa di acquisto sull'immobile, dedotta dall'istante, non risulta in alcun modo provata (in casi del genere, peraltro, a quanto consta, è prescritta la forma scritta *ad substantiam*). In ogni caso, essa avrebbe scarsa rilevanza, dati i limiti di efficacia nei confronti dei creditori della procedura esecutiva, a maggior ragione se, come dedotto dall'Istante, essa fosse stata formulata a procedura avviata.
20. Si ritiene anche che eventuali tentativi di soluzione della vicenda effettuati dall'Impresa, purché formalizzati all'interno della procedura medesima, rientrerebbero nelle facoltà della stessa.

Il legame verosimile tra le attività dell'impresa e la questione sollevata nell'istanza specifica

21. La questione sollevata ha un legame solo parziale con l'attività dell'impresa, atteso che l'eventuale "pregiudizio" subito dall'istante è conseguenza di una procedura prevista

dall'ordinamento, ed instaurata da soggetti diversi dall'impresa stessa (il condominio per il recupero del credito).

La pertinenza delle norme e procedure applicabili, in particolare delle decisioni giurisdizionali
Il modo in cui questioni simili siano o siano state trattate in sede nazionale o internazionale

22. Le questioni relative alla procedura *de qua* vanno portate alla cognizione del giudice dell'esecuzione, che ha competenza su di esse. È precluso al PCN qualsiasi sindacato sull'esercizio delle funzioni giurisdizionali e giudiziarie; anzi ad esso le Linee Guida (§26 delle Procedure di attuazione) raccomandano di non compromettere l'autorità della giustizia.

La funzionalità della questione specifica rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.


23. La questione sollevata nell'istanza non appare funzionale rispetto agli obiettivi ed all'efficace attuazione delle Linee Guida.
24. Non si profilano, nel caso di specie, violazioni delle Linee Guida, né impatti o rischi di impatto negativo quali previsti nelle Linee Guida.

Conclusioni

25. Alla luce delle considerazioni suesposte, il PCN, all'esito della presente valutazione iniziale, ritiene l'istanza in oggetto non meritevole di ulteriore approfondimento.
26. Questa determinazione conclude la procedura.

Luogo e data

Roma, 5/12/2019



Il Direttore Generale
Presidente del PCN OCSE
Avv. Mario Fiorentino